All. 3

APPENDICE REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Del 09/09/2025

USO DEI TELEFONI CELLULARI E DISPOSITIVI MOBILI NELLA SCUOLA

VISTA Nota Prot. n. **3392** del 16 giugno 2025 **"**Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione".

VISTA la nota ministeriale n. 5274 dell'11 luglio 2024, riguardante il primo ciclo di istruzione,

VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008

VISTA la legge 30.10.2008, n. 169

VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali",

VISTO il D.M. n. 30 del 15/03/2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

VISTO il D.M. n. 104 del 30/11/2007* "Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche";

VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni

VISTA la legge L. 71 del 29 maggio 2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo"

VISTA D.P.R. 249/98 e successive modificazioni "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", .

VISTO il Codice della Privacy, Digs. 196/2003, modificato e integrato dal D. Lgs 101/2018 che ha recepito il regolamento UE 2016/679 e art.10 del Codice Civile;

Tenuto conto del (D.P.R. 275/99Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche),

Considerato il D.P.R.567/96 disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche.

Dato atto che è necessario aggiornare il Regolamento di Istituto integrandolo con la presente appendice uso dei telefoni cellulari e dispositivi mobili nella scuola;

Art. 1

Principi

Al fine di salvaguardare la salute e il benessere degli adolescenti e sulle loro prestazioni scolastiche con il presente regolamento si intende favorire la crescita del capitale umano limitando l'uso eccessivo o non corretto dello smartphone.

Si intende altresì dare corso alla necessità di adottare politiche in grado di bloccare i preoccupanti fenomeni che tale uso può produrre nelle giovani generazioni. Soprattutto si vuole contrastare il calo del livello degli apprendimenti, rilevabile dai punteggi PISA in parte imputabile proprio all'uso improprio delle tecnologie digitali.

Art. 2

Divieto di utilizzo del telefono cellulare e dei dispositivi mobili

Si dispone il divieto di utilizzo del telefono cellulare anche a fini didattici durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale in orario scolastico per tutti gli studenti.

Gli studenti non potranno portare a scuola lo smartphone e/o altri dispositivi mobili (come es.Tablet, smartwhatch et simila) adotteranno tutte le necessarie misure onde evitare di contravvenire al presente divieto.

Resta inteso che l'uso del telefono cellulare sarà ammesso nei soli casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per motivate necessità personali.

L'utilizzo del telefono cellulare rimane altresì consentito qualora, sulla base del progetto formativo adottato dal Collegio docenti e oggetto di dettagliata programmazione dipartimentale, esso sia strettamente funzionale all'efficace svolgimento dell'attività didattica nell'ambito dello specifico indirizzo del settore tecnologico dell'istruzione tecnica dedicati all'informatica e alle telecomunicazioni.

Esclusivamente per finalità didattiche resta ovviamente confermato l'impiego degli altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento, come pc, tablet e lavagna elettronica in dotazione delle singole aule, secondo le modalità programmate dal Collegio docenti nell'esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa.

Art. 3

Diritti e doveri degli studenti

Gli studenti sono tenuti a tenere lo smartphone e gli altri dispositivi a casa, qualora per motivi eccezionali e documentati dalla necessità di portare con se il telefono cellulare e **su istanza del genitore** dovranno custodirlo nel proprio zaino/ borsa in modalità spento.

I genitori nella istanza produrranno **dichiarazione di responsabilità (All. 1).** Tale dichiarazione sarà necessaria anche nei casi espressamente previsti nel comma 3 dell'art 2 del presente regolamento.

Art. 4

Diritti e Doveri dei docenti

I docenti sono chiamati a rafforzare le azioni finalizzate a educare all'uso responsabile e consapevole dello smartphone e degli altri strumenti digitali**. Pertanto avranno cura anch'essi di rispettare il divieto di utilizzo dello smartphone e similari, per uso personale; l'uso dei tablet o dei notebook è consentito per le operazioni sul registro elettronico o per motivi didattici, esclusivamente per il personale docente.**

Notevole attenzione andrà anche dedicata alle seguenti tematiche:

- Promozione della salute integrata con l'educazione all'alfabetizzazione digitale.
- Valorizzazione dell'uso responsabile dei social media, la sicurezza online, le capacità di pensiero critico e le sane abitudini di gioco.
- Affrontare problemi derivanti dall'uso problematico delle tecnologie digitali.
- Promuovere un dialogo aperto. Incoraggiare conversazioni sul benessere digitale all'interno di famiglie, scuole e comunità per ridurre lo stigma e aumentare la consapevolezza.

I docenti avranno cura di vigilare sul rispetto del presente regolamento

Art.5

Diritti e doveri dei genitori

I Genitori hanno facoltà di proporre l'uso dello smartphone come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per motivate necessità personali. (art.2). In tali casi dovranno produrre istanza di cui all'art 3 del presente regolamento assumendosi la responsabilità dell'uso improprio dello smartphone.

I genitori restano comunque sempre responsabili dell'uso illegittimo dei dispositivi affidati ai propri figli,

nonché sono obbligati a ritirare entro la fine dell'attività didattica giornaliera gli eventuali dispositivi ritirati ai figli in violazione del presente regolamento.

Art. 6

Sanzioni disciplinari

Gli studenti trovati in possesso degli smartphone o di altri dispositivi digitali senza la dovuta autorizzazione, nonché accesi e non riposti nei propri zaini/borse **saranno sanzionati** come di seguito indicato:

- **a)** nel caso in cui il cellulare o similare non è custodito nello zaino/borsa, ma risulta visibile, il docente applicherà una nota disciplinare sul registro elettronico, come previsto dal regolamento sul divieto di utilizzo del cellulare;
- **b)** in caso di utilizzo del dispositivo cellulare o similari durante l'orario scolastico (chiamate in entrata e/o uscita, messaggistica) il docente dovrà compilare il modulo di seguito allegato **(All. 2),** consegnarlo alla presidenza e avvisare il coordinatore, per la conoscenza al CdC, che provvederà ad irrogare le sanzioni previste dal regolamento d'Istituto;
- **c)** in caso di utilizzo reiterato e/o in caso di grave utilizzo del dispositivo cellulare o similari (foto, riprese, invio in rete) il docente segnalerà con apposito modulo che qui si allega **(All. 2),** consegnandolo alla presidenza e comunicandolo al coordinatore, richiedendo la convocazione del CdC per l'attribuzione del voto negativo di condotta, come previsto dal regolamento sul divieto di utilizzo del cellulare.

Gli studenti che violeranno il rispetto del divieto di utilizzo del cellulare e similari parteciperanno ad appositi corsi su tematiche afferenti all'uso consapevole del cellulare. La mancata partecipazione ai corsi comporterà l'attribuzione del voto negativo di condotta da parte del Consiglio di classe

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annamaria Orso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3, comma2, del D.Lgs. n.39/93